STATUTO VIGENTE della FONDAZIONE LUIGI FIRPO	REVISIONE DELLO STATUTO della FONDAZIONE LUIGI FIRPO
TITOLO I **DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO** ART. 1 Su iniziativa dei rappresentanti della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Città di Torino e della Cassa di Risparmio di Torino, in seguito denominati Fondatori, è stata costituita una Fondazione con la denominazione FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO - ONLUS.	**TITOLO I** **DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO** ART. 1 1. Su iniziativa dei rappresentanti della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino (subentrata alla Provincia di Torino), della Città di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, in seguito denominati Fondatori, è stata costituita una Fondazione con la denominazione FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO – ONLUS.
ART. 2 La Fondazione ha sede in Torino, attualmente nel Palazzo d'Azeglio, via Principe Amedeo 34. L'eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.	ART.2 1. La Fondazione ha sede in Torino presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, piazza Carlo Alberto 3. 2. L'eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.
ART. 3 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è stata legalmente riconosciuta dalla Regione Piemonte con delibera della G.R.P. in data 23.01.1990. La Fondazione svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del "Fondo Antico", di proprietà dello Stato, che insieme costituiscono l'*unicum*	ART. 3 1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è stata legalmente riconosciuta dalla Regione Piemonte con delibera della G.R.P. in data 23.01.1990. 2. La Fondazione svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del "Fondo Antico", di proprietà dello Stato, che insieme costituiscono l'*unicum*

della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987.	della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987.
La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche, e in particolare:	3. La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche e alla più ampia diffusione dei risultati raggiunti, e in particolare:
a. incrementa la propria biblioteca e il proprio archivio con l'acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le collezioni di testi e di studi pertinenti al suo ambito d'interesse; b. istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si applichino alla disciplina; c. cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni nonché la pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli; d. sviluppa scambi culturali nell'ambito della storia del pensiero politico, con Enti qualificati (Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti) nazionali ed esteri.	a. incrementa la propria biblioteca e il proprio archivio con l'acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le collezioni di testi e di studi pertinenti al suo ambito d'interesse; b. istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si applichino alla disciplina; c. cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni nonché la pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli; d. sviluppa scambi culturali e collaborazioni, nell'ambito della storia del pensiero politico e della storia delle idee con Enti quali Università, Centri di ricerca, Fondazioni, Associazioni, Istituti nazionali ed esteri, pubblici e privati, stipulando se del caso accordi e

	convenzioni anche per la fornitura di strutture e servizi; e. organizza incontri di carattere culturale per la diffusione della più ampia conoscenza delle tematiche e delle riflessioni storico-politiche che sono oggetto delle ricerche che sostiene e promuove.
È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo o da quelle ad esse direttamente connesse**.**	4. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo o da quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO II **PATRIMONIO**	**TITOLO II** **PATRIMONIO**
ART. 4	ART. 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito: - da fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo; - dal fondo di dotazione destinato alle spese d'impianto, arredo, scaffalature e acquisto di apparecchiature; - dai beni mobili via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d'archivio, arredi, attrezzature tecniche e informatiche); - dai beni immobili eventualmente acquistati; - dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche e da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse; - dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività; - da erogazioni liberali;	1. Il patrimonio ~~della Fondazione~~ è costituito: a) - dal patrimonio indisponibile formato: - da fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo; - dagli arredi, scaffalature e apparecchiature in origine acquisiti ed espressamente destinati a e contabilizzati come patrimonio indisponibile; - dai beni mobili via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d'archivio, arredi, attrezzature tecniche e informatiche) con espressa destinazione a patrimonio indisponibile; - dai beni immobili eventualmente acquistati con espressa destinazione a patrimonio indisponibile; - dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche e da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse con espressa destinazione a patrimonio indisponibile; - dai proventi del proprio patrimonio derivanti da

- da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.	eventuali investimenti e delle attività della Fondazione, al netto delle passività con espressa destinazione a patrimonio indisponibile; - da erogazioni liberali con espressa destinazione a patrimonio indisponibile; - da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso con espressa destinazione a patrimonio indisponibile; b) - dal patrimonio disponibile formato: - da beni divenuti a qualsiasi titolo giuridico di proprietà della Fondazione non espressamente imputati a patrimonio indisponibile; - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile; - dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali; - dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come ad esempio, la pubblicazione di libri, riviste, opuscoli e/o altro materiale divulgativo, mostre, convegni, scuole di formazione, che siano inerenti e conseguenti alle proprie finalità; - dalle entrate relative alle voci che precedono.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.	2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, ~~utili o~~ avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	Fondazione. 3. Eventuali ~~utili o~~ avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ESERCIZIO ART. 5 L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	**ESERCIZIO** ART. 5 1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
TITOLO III **ORGANI** ART. 6 Sono organi della Fondazione: a. il Consiglio di Amministrazione; b. il Presidente; c. il Consiglio d'Indirizzo; d. il Comitato Scientifico; e. l'Assemblea dei Fondatori; f. il Collegio dei Revisori dei Conti.	**TITOLO III** **ORGANI** ART. 6 1. Sono organi della Fondazione: a. l'Assemblea dei Fondatori; b. il Presidente; c. il Consiglio di Amministrazione; d. il Comitato Scientifico; e. il Revisore dei Conti.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 7 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, così ridotto di numero secondo quanto prescritto *ex* Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, art. 6, convertito nella L. 122/2010. La Famiglia Firpo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Compagnia di San Paolo, l'Università di Torino, la Regione Piemonte designano un membro per ciascuno.	**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** ART. 7 1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui: a) uno nominato dal Ministero della Cultura; b) uno nominato dalla Regione Piemonte; c) uno nominato dalla Città di Torino; d) uno nominato dall'Università di Torino; e) uno nominato dall'Assemblea dei Fondatori e scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra professionalità di comprovata esperienza e competenza nell'amministrazione culturale per garantire il necessario equilibrio tra gestione

	amministrativa e gestione scientifica. 2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio e scade all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo all'insediamento. Entro tale termine deve essere ricostituito il nuovo Consiglio di Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui l'ente al quale spetta la designazione d'un membro non provveda entro sei mesi dalla comunicazione dell'invito alla nomina, il membro non sostituito rimarrà in carica. La nomina del Presidente avviene a maggioranza relativa di voti nella prima riunione di Consiglio,riunione che verrà indetta dal Consigliere neo eletto più anziano di età.	3. In caso di mancata ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione nel termine sopraindicato, il consiglio di amministrazione uscente è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui è prorogato, il Consiglio di Amministrazione scaduto può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti ed indifferibili con l'indicazione specifica delle ragioni di urgenza ed indifferibilità. 4. I Consiglieri possono ricoprire la carica per un massimo di due mandati. 5. Qualora qualcuno dei Consiglieri venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica nel corso del triennio, l'ente o l'organo che lo aveva nominato provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.
Qualora qualcuno dei Consiglieri venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica nel corso del triennio, l'ente che lo aveva nominato	

provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.	
ART. 8 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto dal Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni, anche mediante comunicazione telematica all'indirizzo dei Consiglieri risultante dai libri sociali	ART. 8 1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal ~~suo~~ Presidente almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri. 2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai Consiglieri e al Revisore~~e~~ dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni, anche mediante comunicazione telematica all'indirizzo dei Consiglieri e del Revisore risultante dai libri sociali.
ART. 9 Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Il Presidente nomina a Segretario persona anche estranea al Consiglio stesso con il compito di provvedere alla redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.	ART. 9 1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 2. Il Presidente nomina il Segretario, anche tra le persone estranee al Consiglio di Amministrazione, per la redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario svolge la funzione a titolo gratuito.
ART. 10 Il Consiglio di Amministrazione approva e dà concreta attuazione alle scelte fondamentali, alle iniziative e ai programmi della Fondazione, quali	ART. 10 1. Il Consiglio di Amministrazione ~~approva e~~ dà concreta attuazione alle scelte fondamentali, alle iniziative e ai programmi della Fondazione,

deliberati dal Consiglio d'Indirizzo su eventuali proposte del Comitato Scientifico. Redige il conto consuntivo e, sulla base delle disponibilità finanziarie, il bilancio preventivo. Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati dallo Statuto al Consiglio di Indirizzo e al Comitato Scientifico.	anche tenuto conto delle proposte del Comitato Scientifico. 2. Il Consiglio di Amministrazione redige il conto consuntivo e, sulla base delle disponibilità finanziarie, il bilancio preventivo. 3. Per la realizzazione dello scopo della Fondazione sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ~~ad eccezione di quelli riservati dallo Statuto al Consiglio di Indirizzo e al Comitato Scientifico~~. 4. In particolare il Consiglio di Amministrazione: - predispone i progetti del bilancio preventivo e del relativo programma di attività, nonché del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori; - dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza ed economicità di investimento, nei limiti dei propri poteri di gestione; - nomina i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell'art. 12 dello Statuto; - provvede all'approvazione del regolamento sul funzionamento della Fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico; - approva, su proposta del Comitato Scientifico, le assegnazioni di borse di studio, contributi, premi.
RAPPRESENTANTI DELLA FAMIGLIA FIRPO ART. 11 Il Consigliere di Amministrazione espresso dalla Famiglia Firpo è designato, con voto collegiale, dai suoi rappresentanti: Laura Salvetti vedova	~~**RAPPRESENTANTI DELLA FAMIGLIA FIRPO**~~ ~~ART. 11~~ ~~Il Consigliere di Amministrazione espresso dalla Famiglia Firpo è designato, con voto collegiale, dai suoi rappresentanti: Laura Salvetti vedova~~

Firpo, Alessandro Firpo, Massimo Firpo, Paolo Emilio Ferreri e Diego Novelli, vita natural durante dell'ultimo di loro.	~~Firpo, Alessandro Firpo, Massimo Firpo, Paolo Emilio Ferreri e Diego Novelli, vita natural durante dell'ultimo di loro.~~
IL PRESIDENTE ART. 12 Il Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito per la durata triennale, rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura i rapporti interni fra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio. Spetta fra l'altro al Presidente: - convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione - convocare e presiedere l'Assemblea dei Fondatori; - convocare e presiedere il Consiglio d'Indirizzo; - garantire una corretta amministrazione della Fondazione; - nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli; - nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione.	**IL PRESIDENTE** ART. 11 1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori tra i componenti del Consiglio di Amministrazione; rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ~~e~~ cura i rapporti interni fra gli organi della Fondazione ~~medesima~~ e provvede a dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. 2. Spetta fra l'altro al Presidente: - convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione; - convocare e presiedere l'Assemblea dei Fondatori; - ~~convocare e presiedere il Consiglio d'Indirizzo;~~ - garantire una corretta amministrazione della Fondazione; - nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli; - nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione. 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.
IL CONSIGLIO D'INDIRIZZO ART. 13 Il Consiglio d'Indirizzo è composto da personalità provenienti da diverse aree del mondo culturale e scientifico e dalla società civile, nominate	~~**IL CONSIGLIO D'INDIRIZZO**~~ ~~ART. 13~~ ~~Il Consiglio d'Indirizzo è composto da personalità provenienti da diverse aree del mondo culturale e scientifico e dalla società civile, nominate~~

dall'Assemblea dei Soci Fondatori, in numero di sei, oltre il Presidente della Fondazione, membro di diritto e presidente del Consiglio stesso. Altri quattro membri sono designati rispettivamente, uno dalla Provincia di Torino, uno dalla Città di Torino,uno dall'Accademia delle Scienze, uno dall'Università del Piemonte Orientale. Spetta al Consiglio d'Indirizzo formulare e far conoscere il piano di attività proposto dalla Fondazione tenuto conto delle risorse a cui il Consiglio di Amministrazione potrà attingere per la realizzazione del piano stesso. Il Consiglio d'Indirizzo dovrà provvedere a redigere il proprio elaborato entro e non oltre la fine di ciascun anno finanziario onde consentire la redazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. È compito del Consiglio d'Indirizzo provvedere alla designazione dei membri del Comitato Scientifico. È facoltà del Consiglio d'Indirizzo cooptare, con scelta motivata - a votazione segreta e a maggioranza relativa - fino a quattro nuovi membri.	~~dall'Assemblea dei Soci Fondatori, in numero di sei, oltre il Presidente della Fondazione, membro di diritto e presidente del Consiglio stesso.~~ ~~Altri quattro membri sono designati rispettivamente, uno dalla Provincia di Torino, uno dalla Città di Torino,uno dall'Accademia delle Scienze, uno dall'Università del Piemonte Orientale.~~ ~~Spetta al Consiglio d'Indirizzo formulare e far conoscere il piano di attività proposto dalla Fondazione tenuto conto delle risorse a cui il Consiglio di Amministrazione potrà attingere per la realizzazione del piano stesso.~~ ~~Il Consiglio d'Indirizzo dovrà provvedere a redigere il proprio elaborato entro e non oltre la fine di ciascun anno finanziario onde consentire la redazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.~~ ~~È compito del Consiglio d'Indirizzo provvedere alla designazione dei membri del Comitato Scientifico.~~ ~~È facoltà del Consiglio d'Indirizzo cooptare, con scelta motivata - a votazione segreta e a maggioranza relativa - fino a quattro nuovi membri.~~
IL COMITATO SCIENTIFICO ART. 14 Il Comitato Scientifico è composto da nove membri, di cui uno, designato a maggioranza relativa dai membri, assume la carica di Presidente. I membri sono scelti fra studiosi eminenti di storia del pensiero politico e della cultura in genere. Un terzo dei membri durerà in carica quattro anni mentre i restanti due terzi	**IL COMITATO SCIENTIFICO** ART. 12 1. Il Comitato Scientifico è composto da nove membri nominati con procedura ad evidenza pubblica dal Consiglio di Amministrazione fra studiosi eminenti di storia del pensiero politico e della cultura in genere. 2. Il Comitato, con il voto della maggioranza dei suoi componenti~~,~~ nomina tra i suoi componenti il

resteranno in carica tre anni, secondo quanto previsto - in via transitoria -nell'art. 23. Alla scadenza del mandato di un membro in seno al Comitato Scientifico, il Consiglio d'Indirizzo provvede alla nuova nomina in base a una terna di nomi proposta dai membri in carica. Il Presidente della Fondazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico. Il Consiglio d'Indirizzo provvede alla sostituzione dei membri, nell'ipotesi di loro cessazione per qualsiasi causa dalla carica durante il mandato.	proprio Presidente. 3. Il Comitato Scientifico dura in carica fino alla scadenza dell'organo che lo ha nominato. 4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei membri, nell'ipotesi di loro cessazione per qualsiasi causa dalla carica prima della scadenza dell'incarico.
RIUNIONI DEL COMITATO ART. 15 Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di membri in numero pari alla metà più uno. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Comitato Scientifico individua e indica le scelte scientifiche fondamentali e le iniziative scientifiche della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente. Il Presidente della Fondazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. In particolare il Comitato Scientifico: - presenta una proposta di programmi relativi all'attività dell'anno successivo; - suggerisce un piano di sviluppo della	**RIUNIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO** ART. 13 1. Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 2. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza ~~relativa~~ dei presenti. 3. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 4. Il Comitato Scientifico individua e indica le scelte scientifiche fondamentali e le iniziative scientifiche della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente. 5. Il Presidente della Fondazione ha ~~diritto~~ facoltà di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico. 6. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. 7. In particolare il Comitato Scientifico propone al Consiglio di Amministrazione: - i programmi relativi all'attività dell'anno

biblioteca e dell'archivio; - propone la messa a concorso di borse di studio e il conferimento di contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero; - propone e organizza programmi di ricerca individuali e collettivi; - promuove seminari, colloqui e riunioni di borsisti; - suggerisce la partecipazione all'attività della Fondazione di persone di qualsiasi Paese, che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione; - propone la stampa di studi degni di pubblicazione, promossi o sostenuti dalla Fondazione.	successivo; - ~~suggerisce~~ un piano di sviluppo della biblioteca e dell'archivio; - ~~propone~~ la messa a concorso di borse di studio e il conferimento di contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero; - la promozione di programmi di ricerca individuali e collettivi; - la promozione di seminari, colloqui e riunioni di borsisti; - ~~suggerisce~~ la partecipazione all'attività della Fondazione di persone di qualsiasi Paese, che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione; - ~~propone~~ la stampa di studi degni di pubblicazione, promossi o sostenuti dalla Fondazione. 8. Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ASSEMBLEA DEI FONDATORI ART. 16 L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Fondazione CRT, Laura Salvetti Firpo, Alessandro e Massimo Firpo, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Con il voto favorevole dei tre quarti di detti Soci	**ASSEMBLEA DEI FONDATORI** ART. 14 1. L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Fondazione CRT~~, Laura Salvetti Firpo, Alessandro e Massimo Firpo,~~. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione. 2. L'Assemblea è validamente costituita con presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

possono essere cooptati con la stessa qualifica coloro che, direttamente o no, abbiano contribuito o s'impegnino a contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari. L'Assemblea dei Fondatori delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, sulla approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. L'Assemblea dei Fondatori delibera sulle eventuali modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento della Fondazione con maggioranza non inferiore ai quattro quinti. L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina sei componenti del Consiglio d'Indirizzo.	3. Con il voto favorevole dei tre quarti di detti Soci possono essere ammessi con la stessa qualifica coloro che~~, direttamente o no,~~ abbiano contribuito o s'impegnino a contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari. 4. L'Assemblea dei Fondatori, a maggioranza dei presenti: - approva il bilancio preventivo; - approva il programma di attività; - approva il bilancio consuntivo; - nomina un componente del Consiglio di Amministrazione come indicato all'art. 7, comma 1, lettera e); - nomina il Presidente della Fondazione; -determina il compenso del Revisore dei Conti. 5. L'Assemblea dei Fondatori delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti: - le modifiche del presente Statuto; - lo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione dei beni della stessa; - la costituzione in giudizio in liti attive e passive. ~~L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina sei componenti del Consiglio d'Indirizzo.~~
ART. 17 La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori avviene, su richiesta del Presidente o su richiesta di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei soci, a mezzo di lettera raccomandata o telecomunicazione equivalente spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nell'avviso deve essere precisato l'ordine del	ART. 15 1. La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori avviene, su iniziativa del Presidente o su richiesta di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei Soci, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. 2. Nella convocazione deve essere precisato

giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.	l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.
ART. 18 I Soci Fondatori, di cui al precedente art. 16, possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore mediante delega scritta. Ciascuno può essere portatore di una sola delega.	~~ART. 18~~ ~~I Soci Fondatori, di cui al precedente art. 16, possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore mediante delega scritta.~~ ~~Ciascuno può essere portatore di una sola delega.~~
ART. 19 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impossibilità, da un componente eletto a maggioranza relativa in occasione dell'Assemblea. Il Presidente nomina a Segretario persona anche estranea all'Assemblea che dovrà provvedere alla redazione del verbale assembleare. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea stessa. L'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza dei Soci Fondatori. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il processo verbale dell'Assemblea dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.	ART. 16 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impossibilità, dal consigliere più anziano o, in subordine, da un componente eletto dalla maggioranza dei presenti. 2. Il Presidente nomina il Segretario, che svolgerà tale funzione a titolo gratuito, una persona anche estranea all'Assemblea che dovrà provvedere alla redazione del verbale assembleare. 3. I Soci Fondatori possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore mediante delega scritta. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega. 4. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ~~e il diritto di intervento all'Assemblea stessa~~. 5. Il processo verbale dell'Assemblea dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
TITOLO IV **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI** ART. 20 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da	**TITOLO IV** **IL REVISORE DEI CONTI** ART. 17 1. Il Revisore dei Conti è nominato dalla

tre membri designati da: - Regione Piemonte, - Provincia di Torino, - Città di Torino. È compito del Collegio dei Revisori dei Conti il controllo della regolare tenuta delle scritture contabili con verifiche di cassa, con obbligo di redigere relazione annuale sul bilancio consuntivo e con facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio d'Indirizzo. I Revisori designano nel loro ambito il Presidente del Collegio.	Regione Piemonte. 2. Il Revisore dei Conti controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, compie le verifiche di cassa, redige la relazione annuale al bilancio consuntivo. Il Revisore dei Conti ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione 3. Il Revisore dei Conti dura in carica un triennio e scade all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla nomina. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la Regione Piemonte provvede alla nomina del nuovo Revisore dei Conti, che resterà in carica sino alla scadenza del triennio originario.
TITOLO V **ESTINZIONE** ART. 21 Lo scioglimento della Fondazione, deliberato dall'Assemblea dei Fondatori nei modi di cui all'art. 16, comporterà la destinazione del "Fondo Antico" e dei fondi bibliografici donati dalla Famiglia Firpo, di cui all'art. 4, alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e del patrimonio archivistico all'Archivio di Stato di Torino. Le acquisizioni librarie della Fondazione e gli altri beni residuali saranno destinati in conformità alle indicazioni dell'Assemblea stessa, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di ONLUS e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3	**TITOLO V** **ESTINZIONE** ART. 18 1. In caso di scioglimento della Fondazione: - il "Fondo Antico", di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 2/8/1982 n. 512, in deposito presso la Biblioteca della Fondazione per la cura della sua conservazione e consultazione sarà restituito alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino; - i fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo, saranno devoluti alla suddetta Biblioteca Nazionale Universitaria ~~di Torino ;~~ - i libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d'archivio facenti parte del patrimonio

comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.	saranno devoluti all'Archivio di Stato di Torino. Le acquisizioni librarie della Fondazione e gli altri beni residuali saranno devoluti in conformità alle indicazioni dell'Assemblea, a favore di enti senza scopo di lucro con finalità analoghe e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di ONLUS ~~e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662~~.
TITOLO VI **DISPOSIZIONI GENERALI** ART. 22 Le cariche sociali, se non diversamente previsto in Statuto, hanno durata triennale e sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate per l'attività. Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.	**TITOLO VI** **DISPOSIZIONI GENERALI** ART. 19 1. Le cariche sociali, se non diversamente previsto in Statuto, ~~hanno durata triennale e~~ sono gratuite salvo quella del Revisore dei Conti, cui spetta un compenso determinato nel rispetto delle norme di legge ed ordinistiche tempo per tempo vigenti. 2. Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente Statuto, possono svolgersi anche con modalità telematiche, purché sia possibile individuare con certezza l'identità dei partecipanti e siano garantite durante la seduta la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. 3. Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.
NORMA TRANSITORIA ART. 23 Al momento della adozione del nuovo Statuto, rinnovato per adeguarlo alla norma di cui all'art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella L. 122/2010, l'Assemblea dei Soci provvederà alla designazione dei componenti di sua competenza	**NORMA TRANSITORIA** ART. 20 1. La denominazione della Fondazione sarà automaticamente modificata, con l'eliminazione della denominazione Onlus, in "FONDAZIONE LUIGI FIRPO – CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO", a decorrere dalla data

del Consiglio d'Indirizzo e del Comitato Scientifico, in conformità agli artt. 13 e 14 del presente Statuto. Il Comitato Scientifico così designato, in occasione della sua prima riunione, provvederà a sorteggiare un terzo fra i suoi componenti, terzo destinato a rimanere in carica per quattro anni anziché tre, così da assicurare scadenze non simultanee e continuità di funzionamento.	in cui avrà efficacia l'abrogazione del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore. 2. Il presente Statuto entra in vigore contestualmente all'iscrizione dello stesso nel registro regionale delle persone giuridiche private. 3. Gli organi uscenti scaduti continuano ad operare fino alla nomina dei nuovi organi. 4. Il Presidente si attiva per la nomina dei nuovi organi.